Regolamento di libero passaggio della Fondazione di libero passaggio della Banca CIC (Svizzera) SA

1. Scopo
Per statuto la Fondazione di libero passaggio della Banca CIC (Svizzera) SA (di seguito denominata “fondazione”) ha lo scopo di raccogliere averi di libero passaggio della previdenza professionale e di gestire conti di libero passaggio, avvalendosi soprattutto dei servizi della Banca CIC (Svizzera) SA (di seguito denominata “CIC”). Il presente regolamento disciplina l'attività della fondazione e i diritti e doveri della stessa, dell'intestataria/intestatario della previdenza (di seguito denominati “intestatario”) e dei beneficiari nell'ambito della previdenza professionale.

A tal fine la fondazione, nel quadro delle disposizioni di legge, accetta versamenti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio e, in casi eccezionali, dall'intestatario e stipula con quest'ultimo una convenzione di previdenza ai sensi del presente regolamento e delle relative norme di legge e statutarie.

2. Consiglio di fondazione e direzione della fondazione
Il consiglio di fondazione è composto da 3-5 membri. Almeno un membro del consiglio di fondazione non può appartenere alla CIC in qualità di fondatrice e non può essere attivo né nella direzione né nell’amministrazione del patrimonio della fondazione. Questo membro non può neppure essere un avente diritto economico della CIC in qualità di fondatrice o dell’impresa a cui è affidata la direzione oppure l’amministrazione del patrimonio. Questo membro è scelto dal consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a rappresentare la fondazione, regola il tipo di diritto di firma e nomina le persone cui viene affidata la direzione.

Il consiglio di fondazione si occupa di garantire che le persone cui è affidata la direzione possano dimostrare il possesso di una profonda conoscenza pratica e teorica del settore della previdenza professionale, godano di buona reputazione e offrano ampie garanzie di integrità, lealtà e correttezza. Il consiglio di fondazione prende inoltre i provvedimenti utili a prevenire i conflitti d'interesse e ad escludere eventuali svantaggi per l'intestatario. Le persone incaricate della direzione devono rendere conto dell'amministrazione alla fine di ogni esercizio.

Le persone esterne incaricate della direzione e gli aventi diritto economico di imprese cui sono stati affidati tali compiti non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione. I contratti con direttori stipulati dalla fondazione devono poter essere risolti entro e non oltre cinque anni dalla stipulazione, senza pregiudizio per la fondazione.

Le persone e istituzioni incaricate della direzione della fondazione devono stabilire in maniera chiara il tipo e le modalità di versamento dell'indennità, nonché la relativa entità mediante un accordo scritto. Esse devono tassativamente consegnare alla fondazione tutti i vantaggi patrimoniali (quindi anche i doni di valore irrisorio) ricevuti in relazione all'esercizio della loro attività per la fondazione e rilasciare ogni anno una dichiarazione scritta alla fondazione, in cui attestano di aver proceduto ad effettuare tale consegna.

Le persone e le istituzioni incaricate della direzione devono comunicare annualmente al consiglio di fondazione i propri interessi, tra cui in particolare le partecipazioni in imprese che hanno relazioni commerciali con la fondazione.

3. Dati dell’intestatario
L'intestatario prende atto e accetta che la CIC venga a conoscenza dei suoi dati occorrenti per lo svolgimento dei compiti della fondazione e/o della CIC. L'intestatario autorizza inoltre la CIC a utilizzare per propri scopi di marketing i dati dell'intestatario di cui è venuta a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti ad essa conferiti dalla convenzione di previdenza e dal presente regolamento. Infine, l'intestatario prende atto e accetta che la fondazione può essere tenuta a norma di legge a fornire i dati a terzi autorizzati.

4. Apertura e gestione di un conto di libero passaggio
Una volta ricevuta la convenzione di previdenza firmata dall'intestatario, la fondazione apre per lo stesso un conto di libero passaggio presso la CIC, cui affida la gestione dello stesso.

Nel quadro dei rapporti tra la fondazione e la CIC, in particolare per quanto riguarda la gestione del conto, le spese e le commissioni, si applicano le relative disposizioni della CIC e soprattutto le Condizioni generali della banca e le sue norme in materia di commissioni. Le relative commissioni possono essere visualizzate sul sito della CIC, www.cic.ch. Dietro richiesta, la fondazione e la CIC forniranno maggiori informazioni all'intestatario.

5. Versamenti e certificazioni
Sul conto di libero passaggio è consentito esclusivamente il versamento di averi di libero passaggio della previdenza professionale. Nel quadro delle disposizioni di legge, tali versamenti possono essere effettuati da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio e, in casi eccezionali, dall'intestatario. A fronte dei versamenti l'intestatario acquisisce un diritto nei confronti della fondazione. I versamenti vengono effettuati direttamente sul conto di libero passaggio. Una volta eseguito il versamento, non è più possibile richiedere il ritiro degli averi di libero passaggio, salvo in presenza di una causale di rimborso prevista dal regolamento o dalla legge.

L'altro istituto di previdenza o di libero passaggio deve comunicare alla fondazione i dettagli del versamento. In particolare, devono essere comunicati alla fondazione l'importo della prestazione di libero passaggio versata, eventualmente l'importo della prestazione di uscita a 50 anni, qualora l'intestatario abbia superato tale età, e tutti i prelievi o le costituzioni in pegno già effettuati, nonché, per gli intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, l'importo della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica.

Ogni anno la CIC redige per conto della fondazione un estratto conto degli averi di libero passaggio destinato all'intestatario. Quest'ultimo riceve inoltre dalla banca un avviso per ogni movimento effettuato sul suo conto di libero passaggio.

6. Remunerazione

I tassi d'interesse sono stabiliti dal consiglio di fondazione e aggiornati in funzione della situazione vigente al momento sul mercato. Il consiglio di fondazione verifica almeno una volta all'anno l'adeguatezza del tasso d'interesse. Il tasso d'interesse aggiornato è pubblicato sul sito della CIC - www.cic.ch - e può essere richiesto in qualsiasi momento alla fondazione e alla CIC. Gli interessi vengono accreditati dalla CIC per conto della fondazione direttamente sul conto di libero passaggio dell'intestatario con valuta 31 dicembre.

7. Investimenti in titoli
A integrazione o in alternativa al risparmio sul conto di libero passaggio, l'intestatario può incaricare la fondazione di acquistare, addebitandole sul proprio conto di libero passaggio, quote di un portafoglio titoli comune (di seguito denominato “fondo previdenziale”) di banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi o fondazioni d'investimento (di seguito denominati “partner di distribuzione”). Ai fini dell'investimento in titoli, la fondazione apre per conto dell'intestatario un deposito di libero passaggio a suo nome presso la CIC, affidandone la gestione a quest'ultima.

Nel quadro dei rapporti tra la fondazione e la CIC, in particolare per quanto riguarda la gestione del deposito, le spese e le commissioni, si applicano le disposizioni della CIC e soprattutto le Condizioni generali della banca e le sue norme in materia di commissioni. Le relative commissioni possono essere visualizzate sul sito della CIC, www.cic.ch. Dietro richiesta, la fondazione e la CIC forniranno maggiori informazioni all'intestatario.
Ogni anno la CIC redige per conto della fondazione un estratto conto sull'andamento degli investimenti destinato all'intestatario. Quest'ultimo riceve inoltre dalla banca un avviso per ogni sottoscrizione e rimborso di fondi previdenziali.

I particolari dell'investimento in titoli sono stabiliti in un regolamento d'investimento a parte.

8. Beneficiari
Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario;
b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
    1. i superstiti ai sensi dell'art. 19-20 LPP;
    2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario durante i cinque anni precedenti il decesso, o la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
    3. i figli dell'intestatario che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
    4. gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

L'intestatario può, mediante comunicazione scritta alla fondazione, precisare i diritti dei beneficiari ed aggiungere ai beneficiari di cui alla lettera b punto 1 quelli indicati alla lettera b punto 2.

Se alla stessa cifra figurano più aventi diritto e l'intestatario non ne precisa i diritti, la fondazione procede a suddividere gli averi di libero passaggio in parti uguali tra i beneficiari. In presenza di fondi previdenziali, la fondazione li restituisce al partner di distribuzione, dividendone il ricavato in parti uguali tra i beneficiari.

9. Erogazione ordinaria delle prestazioni
La convenzione di previdenza cessa alla morte dell'intestatario o al raggiungimento dell'età di pensionamento LPP. Tuttavia, a fronte di una richiesta scritta dell'intestatario, gli averi di libero passaggio possono essere pagati al massimo 5 anni prima e 5 anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento LPP, risolvendo la convenzione di previdenza. Parimenti, il ricavato del rimborso dei fondi previdenziali presso i partner di distribuzione può essere pagato all'intestatario a partire da 5 anni prima e non oltre 5 anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento LPP.

Qualora, entro 10 giorni lavorativi dal raggiungimento dell'età di pensionamento LPP oppure dalla scadenza del termine concordato per un versamento dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento LPP, la fondazione non riceva una chiara istruzione scritta riguardante il pagamento degli averi di libero passaggio, essa è autorizzata a trasferirli su un conto a nome dell'intestatario presso la CIC. Laddove siano stati acquistati fondi previdenziali, in assenza di istruzioni scritte da parte dell'intestatario, la fondazione trasferirà anche il ricavato del rimborso dei fondi previdenziali sul suddetto conto a nome dell'intestatario presso la CIC. A tale scopo la fondazione è autorizzata ad aprire un conto con funzione di risparmio a nome dell'intestatario presso la CIC, scegliendo tra la gamma di prodotti a disposizione in quel momento. Inoltre, in tal caso la fondazione fa una segnalazione all'ufficio centrale del 2° pilastro.

10. Erogazione anticipata delle prestazioni
Il pagamento anticipato degli averi di libero passaggio è consentito a fronte di una richiesta scritta mediante risoluzione della convenzione di previdenza, nei seguenti casi:

a) quando l'intestatario percepisce una rendita di invalidità intera dell'assicurazione di invalidità federale e non è stato assicurato il rischio di invalidità;
b) quando l'intestatario versa volontariamente la prestazione erogata presso un altro istituto di libero passaggio o per un'altra forma di previdenza riconosciuta;
c) quando l'intestatario inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (pagamento entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente), per analogia all’art. 5 cpv. 1 lettera b LFLP;
d) quando l’intestatario cessa l'attività lucrativa indipendente svolta fino a quel momento e inizia un’attività lucrativa indipendente di altra natura (pagamento entro un anno dall’inizio dell’attività lucrativa indipendente);
e) quando l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera, per analogia all’art. 5 cpv. 1 lettera a LFLP;
f) quando la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo (esclusi i contributi a carico del dipendente), che

l'intestatario ha dovuto trasferire al suo precedente istituto di previdenza, per analogia all'art. 5 cpv. 1 lettera c LFLP;

g) in caso di acquisto o costruzione di proprietà di abitazioni per uso proprio;
h) in caso di partecipazioni a proprietà di abitazioni per uso proprio;
i) in caso di rimborso di prestiti ipotecari su proprietà di abitazioni per uso proprio.

Qualora siano disponibili fondi previdenziali, la fondazione, dietro richiesta scritta, li restituirà al partner di distribuzione e Ai fini del pagamento degli averi di libero passaggio o del ne verserà il ricavato all'intestatario.

L'eventuale pagamento anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni (casi g), h) e i)) può essere richiesto ogni cinque anni, fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento LPP. I termini "proprietà di abitazioni", "partecipazioni" e "uso proprio" vengono utilizzati nel senso previsto dall'Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411).

11. Esigibilità e versamento delle prestazioni
Gli averi di libero passaggio ovvero i fondi previdenziali sono esigibili in presenza di una causale indicata ai precedenti punti 9 e 10. In caso di erogazione ordinaria come indicato al precedente punto 9 o in caso di erogazione anticipata come al punto 10, l'intestatario o il beneficiario ha diritto nei confronti della fondazione unicamente al pagamento degli averi di libero passaggio o del ricavato del rimborso dei fondi previdenziali. La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale (liquidità). L'intestatario non ha quindi in alcun caso diritto al trasferimento dei fondi previdenziali. Qualora siano disponibili fondi previdenziali, la fondazione, alla scadenza, li restituirà al partner di distribuzione e ne verserà il ricavato all'intestatario.

Il pagamento degli averi di libero passaggio o del ricavato del rimborso dei fondi previdenziali può essere assoggettato a un obbligo legale di notifica e all'imposta alla fonte.

L'intestatario o il beneficiario deve comprovare l'esigibilità della prestazione e la causale del pagamento, presentando alla fondazione gli opportuni documenti, in particolare attestati ufficiali. La fondazione si riserva il diritto di effettuare propri accertamenti prima di erogare le prestazioni. Laddove si rendano necessari particolari accertamenti, le relative spese saranno addebitate al conto di libero passaggio. Gli averi di libero passaggio impiegati a scopo di proprietà di abitazioni vengono pagati dalla fondazione, dietro presentazione dei necessari documenti e d'intesa con l'intestatario, direttamente ai beneficiari (venditore, mutuante, ecc.).

12. Cessione, compensazione e costituzione in pegno
Ai fini della cessione, compensazione e costituzione in pegno di diritti a prestazioni si applicano per analogia l'art. 39 LPP LPP e l'art 17 OLP. Inoltre, è possibile costituire in pegno diritti a prestazioni nell'ambito delle disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà di abitazioni. I diritti a prestazioni possono essere altresì ceduti o assegnati per via giudiziale, interamente o in parte, al coniuge o al partner registrato se il regime patrimoniale viene risolto per un motivo diverso dalla morte del coniuge o del partner registrato.

13. Responsabilità
La fondazione non risponde nei confronti dell'intestatario per gli eventuali danni derivanti dal mancato rispetto da parte dello stesso di obblighi previsti a norma di legge, contratto o regolamento.

14. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni della fondazione si intendono validamente effettuate se inviate all'ultimo indirizzo fornitole dall'intestatario.

15. Variazioni di indirizzo e dati personali, mancanza di rivendicazione
L'intestatario provvede affinché la fondazione possa contattarlo, segnalandole per iscritto in particolare le variazioni del proprio indirizzo di notifica e dei propri dati personali, nonché soprattutto del proprio stato civile. L'intestatario che omette tale segnalazione deve rispondere delle relative conseguenze. La fondazione e la CIC declinano qualsiasi responsabilità per le conseguenze di indicazioni insufficienti, ritardate o imprecise riguardo all'indirizzo o ai dati personali.

Qualora, malgrado le ricerche, la fondazione non riesca a mettersi in contatto con l'intestatario, essa notificherà i diritti dell'intestatario all'ufficio centrale del 2° pilastro. In tal caso la fondazione è autorizzata ad addebitare sul conto di libero passaggio i costi per le ricerche e per la speciale gestione degli averi di libero passaggio non rivendicati.

La fondazione può trasferire gli averi di libero passaggio non rivendicati al Fondo di garanzia LPP.

16. Verifica della legittimazione o delle firme
L'identità dell'intestatario viene verificata in base alla firma apposta sulla convenzione di previdenza. Gli eventuali danni derivanti dalla mancata individuazione di lacune di legittimazione o falsificazioni sono a carico dell'intestatario o del beneficiario, salvo in caso di colpa grave della fondazione o della CIC che agisce a nome della stessa.

17. Commissioni
La fondazione può riscuotere commissioni per la gestione e amministrazione degli averi di libero passaggio o dei fondi previdenziali, nonché per particolari operazioni, come in caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni, in caso di abbandono della Svizzera o di averi non rivendicati. Le relative commissioni possono essere visualizzate sul sito della CIC, www.cic.ch. Dietro richiesta, la fondazione e la CIC forniranno maggiori informazioni all'intestatario. Dette commissioni vengono addebitate al conto di libero passaggio.

18. Modifiche del regolamento

Il consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento una modifica del regolamento. Le modifiche al regolamento vengono sottoposte all'esame dell'autorità di vigilanza ed entrano in vigore secondo le delibere del consiglio di fondazione. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario per iscritto o in forma adeguata. Esse diventano vincolanti per l'intestatario ovvero per i suoi successori, se questi ultimi, entro 30 giorni dalla notifica, non sollevano obiezione scritta o non si avvalgono della facoltà di risoluzione anticipata tramite cambio dell'istituto di previdenza o di libero passaggio. Le disposizioni di legge cogenti hanno la priorità nei confronti delle disposizioni del presente regolamento. Le stesse si intendono valide anche senza un'apposita comunicazione all'intestatario.

19. Diritto applicabile e foro competente

Il presente regolamento è soggetto al diritto svizzero. Ove consentito dalla legge, luogo di adempimento, foro competente esclusivo per tutti i tipi di procedimento e luogo di esecuzione, quest'ultimo tuttavia solo per intestatari o beneficiari domiciliati all'estero, è Basilea.

20. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2016 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti.

Basilea, novembre 2016
Fondazione di libero passaggio della
Banca CIC (Svizzera) SA